

FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI CARPI



# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

---

*Approvato dal Consiglio di Indirizzo  
Seduta n. 122 del 4 luglio 2017*



## **SOMMARIO:**

Art. 1 – Ambito di applicazione

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

### **TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO**

Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità

Art. 5 - Organo di Indirizzo

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Informative del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Comitato Finanza

Art. 9 - Struttura operativa interna

### **TITOLO III – INVESTIMENTI**

Art. 10 - Composizione degli investimenti

Art. 11 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 12 - Diversificazione degli investimenti

Art. 13 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 14 - Utilizzo contratti e strumenti derivati

Art. 15 - Investimenti del patrimonio strategico

### **TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Art. 16 - Modalità di gestione del patrimonio

### **TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR**

Art. 17 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art. 18 - Principi di selezione dell'Advisor

### **TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE**

Art. 19 - Monitoraggio

Art. 20 - Rendicontazione

### **TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO**

Art. 21 – Entrata in vigore, pubblicità del regolamento e del bilancio



## Art. 1 Ambito di applicazione

- 1.1** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 9 dello Statuto della **Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi**, di seguito **Fondazione**, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della **Fondazione**, in conformità ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.
- 1.2** I contenuti tecnici della gestione sono disciplinati nell'ambito di apposite *Norme operative per la gestione finanziaria*, approvate dal Consiglio di Indirizzo.

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

- 2.1** Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
- 2.2** Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la **Fondazione** agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica, definita, di norma, attraverso la predisposizione dei documenti di programmazione annuali e pluriennali.
- 2.3** Nella gestione del patrimonio, la **Fondazione** opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di ricerca di una adeguata redditività, funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in una prospettiva temporale del medio/lungo termine.
- 2.4** Ai sensi dell'art. 2 commi dal 2 e 6 del protocollo di intesa ACRI/MEF, La **Fondazione** osserva inoltre i seguenti criteri:
- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;
  - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio;
  - c) efficiente gestione.
- 2.5** La **Fondazione** verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.
- 2.6** Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia del valore del patrimonio, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo;
  - conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie in funzione delle politiche di impiego definite nell'ambito dei documenti di programmazione dell'ente;
  - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento.



- 2.7** Nella scelta degli strumenti di impiego, la **Fondazione** segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro, secondo un profilo di responsabilità sociale e di etica sostenibile e può ricorrere ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
- 2.8** Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la **Fondazione** non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non potrà superare il 10 per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

### Art. 3

#### Fondo stabilizzazione erogazioni

- 3.1** La **Fondazione** programma la propria attività istituzionale in coerenza con la redditività attesa degli investimenti, tenendo conto dell'impatto sul fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e per fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.
- 3.2** Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite con l'obiettivo di perseguire un più generale equilibrio finanziario di medio/lungo periodo.

## TITOLO II

### ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

### Art. 4

#### Separazione ruoli e responsabilità

- 4.1** Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila sul rispetto delle rispettive responsabilità.

### Art. 5

#### Consiglio di Indirizzo

- 5.1** Nell'ambito della definizione delle politiche di investimento del patrimonio, sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le seguenti decisioni:
- definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, compresa la scelta di adottare una gestione diretta o indiretta del patrimonio;
  - approvazione delle Norme operative per la gestione finanziaria;
  - individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
  - valutazione delle linee generali relative ad operazioni riguardanti gli investimenti costituenti il patrimonio strategico.



- 5.2** Il Consiglio di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, la composizione del portafoglio, il rispetto dei limiti previsti dalle Norme operative per la gestione finanziaria in vigore e dei principi generali dello Statuto.
- 5.3** Il Consiglio di Indirizzo può costituire, al proprio interno, una apposita *Commissione per la Gestione del patrimonio e la politica degli investimenti*, con funzioni consultive, composta dal Presidente e da un massimo n. 5 componenti. Alla Commissione partecipano inoltre il Segretario Generale e l'Ufficio Finanza.

## **Art. 6** **Consiglio di Amministrazione**

- 6.1** Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia di gestione del patrimonio, concernenti l'attuazione delle politiche di investimento, salvo quelli riservati dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.
- 6.2** In particolare, spettano al Consiglio di Amministrazione:
- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie di investimento e/o negli specifici strumenti finanziari, nel rispetto delle norme operative per la gestione finanziaria in vigore;
  - l'amministrazione degli investimenti strategici ed il relativo esercizio dei diritti economici ed amministrativi;
  - la verifica periodica del rispetto dei limiti previsti dalle Norme operative per la gestione finanziaria in vigore.
  - l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
  - il conferimento di eventuali mandati di Gestione Patrimoniale e la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati;
  - la definizione degli aspetti organizzativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
  - la selezione di eventuali Advisor/consulenti esterni, sulla base dei criteri contenuti nell'art.18.
- 6.3** In caso di necessità ed urgenza il Presidente, informato il Segretario Generale, può assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendola alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

## **Art. 7** **Informative del Consiglio di Amministrazione**

- 7.1** Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno ogni semestre al Consiglio di Indirizzo circa la composizione del portafoglio e circa l'andamento ed i risultati dell'attività di gestione finanziaria.

## **Art. 8** **Comitato Finanza**

- 8.1** Ai sensi dell'art. 17 comma 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire, al proprio interno, un Comitato Finanza, con funzioni consultive, composto dal Presidente e da n. 3 componenti; al Comitato Finanza partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Segretario Generale e l'Ufficio Finanza.



- 8.2** Il Comitato Finanza è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione elettronica o per le vie brevi.
- 8.3** Il Comitato Finanza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 8.4** A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato Finanza, con il supporto della struttura operativa interna, provvede alle seguenti attività:
- verifica e controlla periodicamente l'attività di investimento;
  - effettua un monitoraggio periodico del rischio complessivo e di quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base dei report prodotti dalla Struttura operativa interna, dai gestori/banche depositarie e dall'eventuale Advisor;
  - valuta la coerenza dell'assetto dell'investimento e, se necessario, propone eventuali ribilanciamenti;
  - propone al Consiglio di Amministrazione operazioni di investimento e disinvestimento su strumenti finanziari;
  - controlla l'attività dei gestori/banche depositarie e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali affidamenti o revoche di incarico;
  - analizza i bisogni finanziari della **Fondazione** e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali conferimenti e/o prelievi di liquidità dalle gestioni.
- 8.4** Tramite apposita delibera, il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare al Comitato Finanza i seguenti poteri esecutivi, che si suddividono in tre aree di intervento:
- a) analisi, verifica e monitoraggio del portafoglio e della gestione patrimoniale finalizzata all'istruttoria di proposte di delibere che il Consiglio di Amministrazione potrà assumere;
  - b) assunzione delle decisioni di investimento o disinvestimento nell'ambito dei limiti disposti dal Consiglio di Amministrazione attraverso delibere di conferimento dei poteri delegati
  - c) gestione finanziaria e assunzione di provvedimenti immediatamente esecutivi: laddove il contesto economico finanziario necessiti di interventi tempestivi atti a tutelare il patrimonio o a cogliere opportunità d'investimento particolarmente vantaggiose e non *ripetibili*, il Comitato Finanza opera facendo proprie le prerogative dello stesso Consiglio di Amministrazione limitatamente alla gestione finanziaria, nel rispetto delle norme e dei vincoli contenuti nel Regolamento per la Gestione del Patrimonio e nelle *Norme operative per la gestione finanziaria* definite dal Consiglio di Indirizzo e tempo per tempo determinate e, in più, avendo cura di informare per le vie brevi i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche preventivamente.
- 8.5** Il Comitato Finanza risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Con riferimento alle funzioni esercitate dal Comitato Finanza ed in particolare per eventuali attività esecutive/dispositive, è tenuto processo verbale, inserito in apposito libro.
- 8.6** Il Consiglio di Amministrazione ha accesso agli atti del Comitato Finanza. Eventuali decisioni esecutive del Comitato Finanza sono comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

## Art. 9 Struttura operativa interna

- 9.1** Nell'ambito della Struttura operativa della **Fondazione** è attiva una funzione (Ufficio Finanza) di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Finanza, se istituito, con il compito di:



- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti, collaborando con l'eventuale Advisor;
- controllare l'attività dei Gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- monitorare il portafoglio generale della **Fondazione**, incluse le partecipazioni detenute dalla Fondazione e gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della **Fondazione**, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

### TITOLO III INVESTIMENTI

#### Art. 10 Composizione degli investimenti

- 10.1** In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il *patrimonio strategico* e investimenti costituenti il *patrimonio gestito*.
- 10.2** Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella banca conferitaria e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
- 10.3** Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico.

#### Art. 11 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

- 11.1** Nell'attività di gestione finanziaria, la **Fondazione** segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si dota di efficaci modalità di analisi, selezione e monitoraggio degli investimenti, al fine di rappresentarne adeguatamente i rischi e di minimizzare i costi di gestione.
- 11.2** Nella selezione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
- coerenza con le finalità degli investimenti della **Fondazione**;
  - rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
  - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
  - flusso di liquidità periodico;
  - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
  - grado di liquidabilità dell'investimento.



## Art. 12 Diversificazione degli investimenti

- 12.1** Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione.
- 12.2** In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della **Fondazione**, valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la **Fondazione** può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica, in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
- 12.3** In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita, dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

## Art. 13 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

- 13.1** La **Fondazione** adotta un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano, per quanto possibile, bilanciati.
- 13.2** La **Fondazione** valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di medio/lungo periodo.
- 13.4** Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:
- controparte;
  - liquidabilità;
  - mercato;
  - valuta;
  - credito;
  - carattere geopolitico;
  - concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

## Art. 14 Utilizzo contratti e strumenti derivati

- 14.1** I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:





- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della **Fondazione**, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
  - in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
- 14.2** Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:
- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
  - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
  - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
- 14.3** Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione Europea.

## Art. 15

### Investimenti del patrimonio strategico

- 15.1** Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
- 15.2** La **Fondazione** non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.
- 15.3** Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
  - presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
  - presenza di una agevole liquidabilità, almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

## TITOLO IV

### MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

## Art. 16

### Modalità di Gestione del patrimonio

- 16.1** La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di Advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
- 16.2** Sono di norma gestite direttamente dalla **Fondazione** le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.



- 16.3** Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
- 16.4** Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.
- 16.5** In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della **Fondazione** ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 9.

## TITOLO V PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR

### Art. 17

#### Principi di selezione degli intermediari abilitati

- 17.1** Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del patrimonio, la **Fondazione** può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati (Gestori/Banche depositarie), scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della **Fondazione**.
- 17.2** La selezione intermediari abilitati (Gestori/Banche depositarie) avviene sulla base dei seguenti criteri, che assumono rilievo per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
  - la struttura organizzativa;
  - le risorse dedicate;
  - la massa gestita;
  - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
  - gli strumenti di controllo dei rischi;
  - l'economicità dell'offerta;
  - le performance finanziarie precedenti.
- 17.3** Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate in modo da ottenere valutazioni comparabili. Con riferimento alla valutazione di eventuali Gestioni Patrimoniali, la **Fondazione** tiene conto delle caratteristiche e delle peculiarità dei singoli mandati di gestione.
- 17.4** Nell'assegnazione dei mandati di gestione patrimoniale, relativi a nuovi investimenti e/o all'incremento dei conferimenti, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della **Fondazione**.
- 17.5** Non possono essere affidati incarichi o mandati di gestione del patrimonio ad intermediari abilitati (Gestori/Banche depositarie) in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della **Fondazione**, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per le attività svolte in precedenza.



## Art. 18 Principi di selezione dell'Advisor

**18.1** Ai fini della selezione dell'Advisor il Consiglio di Amministrazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

**18.2** Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della **Fondazione**.

**18.3** L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della **Fondazione**, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

## TITOLO VI PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

### Art. 19 Monitoraggio

**19.1** Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei Gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della **Fondazione**. La Struttura operativa interna e/o il Comitato Finanza, se istituito, forniscono al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

**19.2** Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

### Art. 20 Rendicontazione

**20.1** Tutte le operazioni concernenti la gestione finanziaria e patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della **Fondazione**, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili ed al relativo impatto fiscale. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

**20.2** Nella Nota integrativa, la **Fondazione** fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti. Nella Nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafoglio.



## TITOLO VII PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO

### Art. 21

#### Entrata in vigore, pubblicità del Regolamento e del bilancio

**21.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

**21.2** Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il Bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito internet della [Fondazione](http://www.fondazioneccrcarpi.it) [www.fondazioneccrcarpi.it](http://www.fondazioneccrcarpi.it).